

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

● DECRETO *IN EXTREMIS* DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Sistri prorogato di cinque mesi

Il regime transitorio di applicazione del Sistema di tracciabilità dei rifiuti terminerà il prossimo 31 maggio ed entro tale data è opportuno che vengano risolti i problemi informatici e operativi segnalati

di **Donato Rotundo**

La proroga di cinque mesi del periodo transitorio di operatività del Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) e del sistema sanzionatorio, disposta dal ministro dell'ambiente Stefania Prestigiacomo, tiene conto degli oggettivi problemi riscontrati sul territorio e consente a tutto il sistema imprenditoriale di adeguarsi alle nuove, complesse procedure e attuare gli interventi sul sistema informatico e gestionale indispensabili per operare nel rispetto delle disposizioni di legge.



Contenitori di agrofarmaci accumulati in azienda in modo inappropriato

Per tale motivo è stato accolto positivamente il decreto 22-12-2010 concernente «Modifiche e integrazioni al decreto 17-12-2009, recante l'istituzione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti» (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28-12-2010).

Il decreto proroga al 31-5-2011 il termine del regime transitorio precedentemente fissato al 31-12-2010 diretto a verificare la piena funzionalità del sistema. In pratica fino a tale data, al fine di consentire una maggiore familiarità con il Sistri, evitando nello stesso tempo soluzioni di continuità nel controllo della tracciabilità dei rifiuti, dovranno essere utilizzati ancora i formulari e i registri di carico e scarico previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152/2006. Di conseguenza slitta di cinque mesi anche l'operatività delle sanzioni previste dall'art. 36 del decreto legislativo 205/2010, che scatteranno quindi dall'1-6-2011.

Il decreto ministeriale proroga anche il termine per la dichiarazione annuale: slitta dal 31-12-2010 al 30-4-2011 il termine entro il quale i produttori di rifiuti devono dichiarare, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico, i rifiuti prodotti e gestiti nell'anno 2010.

Per quanto riguarda i rifiuti prodotti e gestiti dall'1-1-2011 fino al 31-5-2011 (periodo non coperto dal Sistri), il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 31-12-2011.

L'ulteriore periodo di tempo concesso per l'adeguamento alle novità introdotte dal Sistema di tracciabilità dei rifiuti, congiuntamente alle altre specifiche semplificazioni previste per il settore agricolo all'interno del decreto legislativo 205/10, che recepisce la direttiva rifiuti, si auspica possa consentire una applicazione graduale del Sistri.

Problemi da risolvere

Ora però, come sollecitato in una specifica lettera inviata al Ministero dell'ambiente da Confagricoltura, Cia, Copagri, Concooperative- Fedagri, Legacoop-Agroa-

limentare, Agci-Agrital, occorre risolvere una serie di problemi che rischiano di ostacolare la concreta attuazione del sistema di tracciabilità nel settore agricolo.

Innanzitutto occorre chiarire una serie di aspetti applicativi dell'esclusione, fino al 31-12-2011, dall'obbligo di iscrizione al Sistri per gli imprenditori agricoli che producono e trasportano a una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono a un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi, in modo occasionale e saltuario (trasporti effettuati complessivamente per non più di 4 volte l'anno per quantitativi non eccedenti i 30 kg/L al giorno e, comunque, fino a 100 kg/L l'anno; conferimenti, anche in un'unica soluzione, di rifiuti a un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i 100 kg/L all'anno).

In particolare è necessario chiarire:

- se la conservazione per 5 anni delle schede di movimentazione da parte degli imprenditori agricoli esonerati sia effettivamente sostitutiva della tenuta del registro di carico e scarico, previsione non chiaramente esplicitata nel decreto 205/2010;
- quale sia il documento di trasporto dei rifiuti da utilizzare nel caso l'agricoltore esonerato dell'iscrizione al Sistri trasporti i propri rifiuti pericolosi;
- come concretamente e in maniera realistica si debba prevedere la «destinazione definitiva dei rifiuti» all'interno degli accordi quadro tra associazioni imprenditoriali e piattaforme di conferimento o imprese di trasporto dei rifiuti, ai fini della costituzione di un circuito organizzato di raccolta.

A livello più generale, diverse sono ancora le criticità relative al trasporto in conto proprio da parte degli agricoltori, problemi che fino a ora non sono stati tenuti nella dovuta considerazione.

Ci si riferisce all'obbligo generalizzato di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali e, in caso di iscrizione al Sistri, di installazione della scatola nera (dispositivo che difficilmente può essere montato sulle trattrici agricole); nonché al nuovo obbligo contenuto nel decreto 205/2010 di tenuta del registro di carico e scarico per gli agricoltori che trasportano in conto proprio rifiuti non pericolosi (in precedenza sussisteva solo l'obbligo di compilazione del formulario e, in al-

cuni casi, di iscrizione all'Albo gestori).

Si tratta di obblighi eccessivamente penalizzanti, se rapportati ai limitati quantitativi di rifiuti trasportati dagli agricoltori, quasi sempre nell'ambito di specifici accordi di programma.

Inoltre, non è stata ancora correttamente disciplinata la movimentazione di rifiuti tra due distinti poderi appartenenti alla medesima azienda agricola al fine di raccogliarli per il successivo conferimento, ad esempio a un circuito convenzionato. Situazione che, se non chiarita, continua a esporre le aziende agricole a pesanti sanzioni.

Poi occorre identificare puntualmente la procedura operativa attraverso la quale, all'interno di un circuito organizzato di raccolta, l'agricoltore che si iscrive al Sistri possa delegare la tenuta dei relativi adempimenti (schede registro cronologico e schede movimentazione) alla piattaforma di conferimento o all'impresa di trasporto dei rifiuti, dando pertanto seguito a quanto previsto all'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale del 17-12-2009. Questa previsione appare necessaria perché non sempre e dovunque le associazioni imprenditoriali possono assolvere questo ruolo.

Anche per risolvere alcuni dei problemi sopra citati, occorre procedere rapidamente all'istituzione di un tavolo di confronto tra Ministero dell'ambiente, Unione delle Province d'Italia e organizzazioni agricole e cooperative, al fine di individuare un percorso operativo finalizzato a un possibile

accordo quadro in grado di favorire un'applicazione omogenea sul territorio della disciplina in materia di rifiuti agricoli.

Tale esigenza è particolarmente sentita, per valorizzare e al tempo stesso rendere omogenee le forme di collaborazione tra Province e associazioni agricole e cooperative, che in diversi casi hanno consentito i migliori risultati nella gestione dei rifiuti agricoli, anche attraverso semplificazioni mirate della normativa.

Per raggiungere questi obiettivi sarà determinante anche l'annunciata istituzione da parte del ministro dell'ambiente del Comitato di indirizzo, che dovrebbe avere il compito di verificare periodicamente lo stato di avanzamento del Sistri al fine di garantirne l'operatività entro la nuova data prevista.

Donato Rotundo

► **È necessario definire al più presto un accordo quadro per favorire un'applicazione omogenea sul territorio della disciplina sui rifiuti agricoli**